

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CA Indosuez Wealth (Europe) - Italy Branch

Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano

tel +39 02 3666 1200

fax +39 02 3666 1280

Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 08750520960,

Partita IVA n. 97468780156

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5763 – codice ABI 3443.9

Sito Internet: www.ca-indosuez.com/italy/it

Contatti: info@ca-indosuez.it

PEC: ca-indosuez@legalmail.it

CA Indosuez Wealth (Europe) Italy Branch è succursale di:

CA Indosuez Wealth (Europe) S.A.

Société Anonyme di diritto lussemburghese

39, allée Scheffer - L-2520 Luxembourg

tel +352 24671

Cap. Soc. 415.000.000 EUR – iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lussemburgo n. B 91986

Sito Internet: www.ca-indosuez.com

Contatti: www.ca-indosuez.com/contact

Nel caso di offerta fuori sede, generalità del soggetto incaricato dalla Banca:

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Telefono _____

E-mail _____

Fax _____

Qualifica _____

Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con Delibera Consob N. _____ del _____

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

Mediante un credito di firma, la Banca fornisce una garanzia per conto di un proprio cliente in favore di un soggetto terzo (il "beneficiario").

I crediti di firma rilasciati dalla Banca possono consistere in fideiussioni a prima richiesta o in garanzie autonome, hanno una durata predeterminata e un limite di importo predefinito e possono essere emesse sia su supporto cartaceo che tramite SWIFT.

Requisito necessario per l'emissione di una fideiussione a prima richiesta/garanzia autonoma da parte della Banca è la valutazione, con esito positivo, del merito creditizio globale del cliente richiedente.

In linea generale, la differenza fra i due tipi di garanzie è data dal fatto che alla garanzia autonoma manca il carattere di accessorietà al credito garantito che è, invece, tipico della fideiussione; tuttavia, quando la fideiussione è a prima richiesta, la Banca paga su semplice richiesta del beneficiario senza essere chiamata a valutare la sussistenza di alcun presupposto.

PRINCIPALI RISCHI

Il principale rischio per il cliente richiedente è rappresentato, in caso di pagamento della fideiussione/garanzia rilasciata dalla Banca, dalla restituzione alla Banca di quanto corrisposto dalla stessa a seguito dell'avvenuta escussione.

CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch

Piazza Cavour, 2

I-20121 Milano

T +39 02 3666 1200

F +39 02 3666 1280

info@ca-indosuez.it

www.ca-indosuez.com

PEC ca-indosuez@legalmail.it

C.F. - Reg. Imprese Milano: 97468780156

P.I.: 08750520960

CCIAA REA MI: 2046644

Iscritta all'Albo delle Banche: 5763



CONDIZIONI ECONOMICHE

Commissione di emissione fino ad un massimo del 3% annuo sull'importo della fideiussione/garanzia

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Nessuna

RECESSO, RECLAMI e PROCEDURE DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Recesso

Non applicabile

Tempi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca chiude il rapporto contrattuale entro 15 giorni lavorativi dalla restituzione alla Banca dell'originale della fideiussione a prima richiesta/garanzia autonoma.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzandola a CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch - Ufficio Reclami, Piazza Cavour n. 2, 20121 – Milano, oppure per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: ca-indosuez@legalmail.it). La Banca risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento) ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto servizi di investimento e accessori.

Procedure di risoluzione alternativa delle controversie

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** istituito presso la Banca d'Italia. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
- nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all'**Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso Consob, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

La decisione dell'ABF o dell'ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente modificato, tra l'altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l'ABF o l'ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento presso l'ABF o l'ACF, il Cliente può ricorrere:

- al **Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR**, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l'operatività degli intermediari bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
- a un **altro organismo di mediazione** iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA

Beneficiario	È il soggetto a favore del quale la garanzia è emessa
---------------------	---

Debitore principale (ovvero “Ordinante” “Cliente”)	È il Cliente che incarica la Banca di emettere la fideiussione/garanzia autonoma per garantire l'adempimento di un'obbligazione e sul quale la Banca si rivale nel caso di escussione della fideiussione/garanzia da parte del Beneficiario
Importo garantito	È la somma complessiva che la Banca si impegna a pagare al Beneficiario della fideiussione/garanzia, in caso di inadempimento del Debitore principale
Fideiussione a prima richiest	Con la fideiussione, il fideiussore (la Banca) si obbliga personalmente verso il Beneficiario creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui per un determinato importo massimo. La validità della fideiussione dipende, di regola, dalla validità dell'obbligazione principale.
Garanzia autonoma	La garanzia autonoma, al pari della fideiussione, consiste in un atto in forza del quale la Banca si obbliga personalmente verso il Beneficiario a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui, ma con la fondamentale differenza, rispetto alla fideiussione, dell'assenza della caratteristica di accessorietà della garanzia rispetto alle vicende legate all'obbligazione garantita

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede a cliente al dettaglio:

Il cliente attesta che il presente foglio informativo è stato sottoscritto in data odierna:

in sede fuori sede*

e dichiara di averne ricevuto copia in tempo utile prima della conclusione del contratto.

Luogo, data e ora _____

Firma Cliente _____

**Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca.*

Spazio riservato alla Banca

Il cliente è stato identificato dalla Banca in persona di:

NomeCognome

Firma _____